Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1968, n. **856.**

Norme per la concessione di una integrazione di prezzo per il grano duro e per l'erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 27 giugno 1967, numero 461, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14 luglio 1967, n. 562, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria del grano duro nazionale prodotto nell'anno 1968, con le modifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'integrazione è concessa ai produttori di grano duro sempre che sia stata presentata denunzia delle superfici seminate a grano duro secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stabilito il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di integrazione di prezzo.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) provvede a dare esecuzione ai regolamenti n. 541/68 e n. 540/68 in data 29 aprile 1968 del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee, nonchè ai relativi regolamenti comunitari di applicazione, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile e di un importo compensativo aggiunto alla restituzione per le quantità di grano duro e di orzo, destinate alla esportazione, giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1967-68 presso i privati detentori.

Art. 4.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui allo articolo 1 e delle indennità di compensazione e degli importi compensativi di cui all'articolo 3 della presente legge sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Art. 5.

Il termine contemplato dall'articolo 8 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito in legge con modificazioni nella legge 14 luglio 1967, n. 562, è prorogato al 30 giugno 1969.

Art. 6.

Per gli oneri di carattere generale, ivi compresi quelli per fitto di locali, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma di lire 900 milioni per oneri di carattere generale relativi all'applicazione della presente legge. Tale somma sarà ripartita tra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

All'onere di lire 1.000 milioni previsto dal presente articolo si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1968

SARAGAT

LEONE — SEDATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 luglio 1968, n. **857.**

Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti che, a causa della eccezionale siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968, abbiano subìto perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto riconosciuto ammissibile con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo stesso.

Art. 2.

I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono erogati dagli istituti ed enti autorizzati su nulla osta degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nel quale sarà

dato atto che ricorrono le condizioni di danno richiamate al precedente articolo ed indicato l'ammontare del prestito concedibile.

Per gli accertamenti degli acquisti effettuati e delle spese relative si applica il terzo comma dell'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime.

Tali prestiti sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1 quando siano contratti per esigenze diverse da quelle ivi considerate.

Art. 4.

Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad acquistare, sulla base di direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cereali destinati ad uso zootecnico, per cederli a prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale ai conduttori di aziende agricole che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 1.

I produttori agricoli di cui al comma precedente debbono inoltrare, all'ente di sviluppo operante nella zona, domanda di acquisto per il quantitativo occorrente alla alimentazione del bestiame in dotazione alle aziende gestite, esclusi gli animali di bassa corte, per un periodo di tempo non superiore a mesi nove, versando l'importo corrispondente.

Le domande devono essere corredate da nulla osta da rilasciarsi da parte dell'ispettorato provinciale della agricoltura competente in base alle effettive esigenze delle singole aziende.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere agli enti di sviluppo la differenza tra il prezzo di acquisto dei cereali e quello di cessione ai predetti conduttori agricoli. Agli enti suddetti sarà altresì riconosciuto un compenso globale per spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968.

L'acquisto dei cereali predetti da parte degli enti presso l'organismo di intervento è esente da ogni onere fiscale ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari.

L'acquisto fatto dai produttori agricoli autorizzati presso gli enti di sviluppo è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

Art. 5.

Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge saranno concesse nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 6.

All'onere di lire 5 miliardi di cui al precedente articolo 4 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle entrate di cui all'articolo 20 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 15 marzo 1968, n. 224.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1968

SARAGAT

LEONE — SEDATI — FERRARI
AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 29 luglio 1968, n. 858.

Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni.

Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, anche se tali lavori si rendono necessari per la ricostruzione in sito dei fabbricati, nonchè alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e dei servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

Art. 2.

Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 22-bis.* — Nei baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968, potranno, a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, su proposta del sindaco del comune interessato, essere predisposti locali per esercizi pubblici e per attività economiche.

Per tali attività economiche possono essere altresì predisposte adeguate aree.

All'assegnazione dei locali e delle aree di cui ai precedenti commi provvede la commissione prevista dallo articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, integrata da un rappresentante per ciascuna delle categorie: commerciali, artigiane, dei lavoratori subordinati e dei coltivatori diretti, nominati dal consiglio comunale.

Art. 22-ter. — Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede l'ufficio del genio civile, su proposta del sindaco.

Art. 22-quater. — L'acquisizione di aree per i fini di cui all'articolo 22-*bis* è di pubblica utilità nonchè indifferibile ed urgente a tutti gli effetti di legge. In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'articolo 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.

La misura dell'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale; l'indennità è corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.

Art. 22-quinquies. — Le aree espropriate ai sensi del precedente articolo 22-*quater* ed utilizzate per i baraccamenti sono acquisite gratuitamente al comune dal momento in cui si rendono libere, via via che si procede alla eliminazione delle baracche ».

Art. 3.

L'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20.

In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprietà l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente decreto ».

Art. 4.

All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati, a cura della commissione tecnica prevista dall'articolo 12 e sentita l'amministrazione comunale, programmi di trasferimento che sono sottoposti all'approvazione dell'ispettorato generale di cui al successivo articolo 16, che redige il progetto esecutivo. Il consiglio comunale deve esprimere il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni, oltre il quale termine si procederà indipendentemente dal parere del comune. Il decreto di approvazione del progetto equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza.

Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui al successivo articolo 22-*quater* ».

Art. 5.

Al primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

« dal capo dell'ufficio tecnico dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Art. 6.

Il penultimo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Il capo dell'ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ».

Art. 7.

Al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

« i capi degli uffici tecnico e amministrativo dello ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Allo stesso articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere altresì chiamati ad intervenire di volta in volta, in qualità di esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ».

Art. 8.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è così sostituito:

« Le domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti e danneggiati debbono essere presentate, entro il 31 dicembre 1968, unitamente alle perizie, al sindaco, il quale provvede alla necessaria istruttoria.

Ove i lavori siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente articolo 2, le perizie debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli uffici del genio civile provvedono a trasmettere ai comuni le domande di contributo e le perizie di cui al primo comma del presente articolo che siano state già presentate.

Le domande e le perizie, con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dello ammontare del contributo.

Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta al comune può essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo prevista alla lettera *c*) dell'articolo 3.

Unitamente al proprio parere, l'ufficio tecnico comunale trasmette una dichiarazione dell'interessato, convalidata dal sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'ispettorato generale.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonchè del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale e sulla base di mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Art. 9.

Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, ed in quelli determinati ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge, ma le attribuzioni dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 10.

Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, valgono, a tutti gli effetti, come dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione del contributo provvede il prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio. Tale contributo verrà liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182. Il contributo stesso potrà altresì essere liquidato alle imprese ubicate nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n 240, che abbiano subìto danni materiali superiori alle 500.000 lire ».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per provvedere alla concessione del contributo ivi previsto, è elevata da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni.

Art. 12.

Il contributo di lire 90.000 previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni e di compartecipanti familiari, ed ai pescatori autonomi iscritti negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13.

La maggiorazione di lire 400 giornaliere della indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è estesa ai lavoratori dell'edilizia che si trovano disoccupati alla data del 15 gennaio 1968.

La stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca.

Art. 14.

L'articolo 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.800, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dello articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione ».

Art. 15.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevata a lire 9.525 milioni dall'articolo 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni dallo articolo 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, è ulteriormente elevata a lire 21.525 milioni.

La maggiore somma di lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

		Milioni
a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica	L.	3.500
b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti	»	1.500

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni e lire 27.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971 ».

Art. 17.

Le lettere *c*), *d*) ed *e*) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono modificate come segue:

« *c*) per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dallo articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

nell'esercizio 1968 L. 4.000 milioni
nell'esercizio 1969 » 8.000 milioni
nell'esercizio 1970 » 8.000 milioni »;

« *d*) per la concessione di contributi di cui all'articolo 30 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni
nell'esercizio 1969 » 2.000 milioni
nell'esercizio 1970 » 1.000 milioni
nell'esercizio 1971 » 1.000 milioni »;

« *e*) per il ripristino e il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'articolo 32:

nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni
nell'esercizio 1969 » 3.000 milioni
nell'esercizio 1970 » 2.000 milioni
nell'esercizio 1971 » 4.000 milioni ».

Art. 18.

All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno finanziario 1968, dall'applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 16 e 17 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1968

SARAGAT

LEONE — RESTIVO — COLOMBO — NATALI — ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **859**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Comunità montana del Ferro e dello Sparviero, in provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione della Comunità del Ferro e dello Sparviero e la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cosenza in data 30 agosto 1966, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana dei territori della Comunità del Ferro e dello Sparviero della superficie di ha. 65.958 ricadente nella provincia di Cosenza;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della Comunità montana del Ferro e dello Sparviero, in provincia di Cosenza, esteso per circa ha. 65.958, il cui perimetro è riportato con una linea di color rosa segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **860.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del fondo valle dell'Adda Alpino e territori contermini, in provincia di Sondrio, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Adda Alpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta del Consorzio B.I.M. dell'Adda Alpino in data 20 dicembre 1964 e la relazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Sondrio in data 23 gennaio 1965, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del fondo valle dell'Adda Alpino e territori contermini della superficie di ettari 85.373 ricadente nella provincia di Sondrio, quale ampliamento del comprensorio gia classificato dell'Adda Alpino;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del fondo valle dell'Adda Alpino e territori contermini, in provincia di Sondrio, esteso per circa ha. 85.373 il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 — che vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio gia classificato dell'Adda Alpino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **861.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio nella sinistra del fiume Pescara, nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Pescara in data 11 ottobre 1965 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio nella sinistra del fiume Pescara ricadente nelle provincie di Pescara e Teramo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste parere del 3 maggio 1967;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio nella sinistra del fiume Pescara ricadente nelle provincie di Pescara e Teramo della superficie di circa ha. 27.425 il cui perimetro è indicato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. **862.**

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiudicati quelli di:

Organizzazione del lavoro di azienda;
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
Ricerca operativa;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
Programmazione lineare;
Diritto penale commerciale:
Diritto tributario.

Art. 36. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia dell'arte;
Filologia slava;
Storia delle dottrine economiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **863.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Francesco di Paola, detta anche della Beata Vergine della Colonna, nel comune di Fano.

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Fano in data 21 febbraio 1967, integrato con due dichiarazioni, di cui una senza data e l'altra del 6 marzo 1967, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Francesco di Paola, detta anche della Beata Vergine della Colonna, in contrada Tre Ponti del comune di Fano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1968, n. **864.**

Fusione in unico ente delle istituzioni « Ricoveri riuniti S. Antonio da Padova e Cusani Visconti », con sede in Chignolo Po.

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, i « Ricoveri riuniti S. Antonio da Padova e Cusani Visconti », con sede in Chignolo Po (Pavia), vengono fusi in un unico ente denominato « Casa di Riposo ». Viene, inoltre, approvato lo statuto della predetta istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. **865.**

Estinzione dell'Opera pia « Legato Boscarini », con sede in Urbania.

N. 865. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Legato Boscarini », con sede in Urbania (Pesaro-Urbino), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale E.C.A., con l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di sovvenire alle necessità degli eventuali parenti poveri del testatore don Nicola Boscarini, secondo le finalità statutarie del predetto legato.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1968, n. **866.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione in comune di Mormanno.

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Mormanno (Cosenza) la donazione di un'area di mq. 293,62, sita in detto comune, località via Ludovico Romano, confinante da due parti con via Ludovico Romano e vicoletto che si immette da via Ludovico Romano in via Scesa Porta Laino, da altro lato con i fratelli Grisolia di Angelo e da altro lato con Paternostro Francesco, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t., come da atto rogato dal notaio dott. Vincenzo Filomena in data 14 dicembre 1966, registrato a Mormanno il 3 gennaio 1967.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Atlante ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 9 agosto 1927 con

il quale l'unità venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di rimorchiatore di altura « Atlante »;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3790 del 27 febbraio 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il rimorchiatore « Atlante », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 aprile 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1968
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 84

(7104)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di San Prisco.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di San Prisco, al quale la legge assegna 20 membri, risultava composto, dopo le elezioni del 12 novembre 1967, da tre gruppi di consiglieri, singolarmente privi di una decisa maggioranza, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile nonostante la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Sta di fatto che le prime tre adunanze consiliari, tenute nei giorni 8 e 15 gennaio e 5 febbraio 1968, si concludevano tutte con esito negativo, per difetto del *quorum* legale di presenti.

Del pari infruttuose risultavano le successive adunanze del 12 e 20 marzo u. s., nonostante che il prefetto avesse rivolto formale invito ai consiglieri a provvedere ai necessari adempimenti, a scanso dei provvedimenti di legge.

Allo scopo, quindi, di porre il consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto - con decreto del 22 marzo 1968, fatto notificare a tutti i consiglieri - disponeva d'ufficio due ulteriori convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe dovuto far ricorso allo scioglimento della rappresentanza elettiva.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha avuto esito, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 27 e il 30 marzo, sono andate deserte.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova della assoluta incapacità del consiglio comunale di San Prisco di provvedere all'elezione del sindaco e della giunta e considerato che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto consiglio comunale - nonostante la formale diffida del prefetto - in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Prisco ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Genovese, funzionario di prefettura.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di San Prisco (Caserta) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Prisco è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Genovese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

(7475)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate mo-

difiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1965 con cui venne nominato il consiglio di amministrazione dell'ente per il triennio 1965-1967;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo dell'organo di cui sopra;

Visto il decreto 14 ottobre 1967 con cui il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ha designato il proprio rappresentante in seno al consiglio stesso;

Decreta:

I signori:

Guidi dott. Mario, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Bottai dott. Amerigo, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Mandrioli prof. Crisanto

Onida prof. Pietro

Parravicini prof. Giannino

de Zerbi dott. Renato

Nuvoloni dott. Ludovico

Gerardi prof. ing. Pasquale

sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1968
Registro n. 5, *foglio n.* 131

(7125)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Nomina del presidente del « comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 503, concernente la « Istituzione del Parco nazionale della Calabria »;

Riconosciuta la necessità di procedere alla nomina del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente del « comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria »;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Antonio Sensi è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente in seno al « comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria ».

Art. 2.

La durata della carica è di cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: Restivo

(7087)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1968.

Sostituzione di tre membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova;

Vista la nota n. 16630 del 31 agosto 1967, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova con cui si comunica che la locale associazione degli industriali ha designato, in sostituzione dei suoi rappresentanti avv. Erminio Canovi e dott. Aldo Coppello, il dott. Tito Bernardini ed il dott. Pier Francesco Carlini; che la locale Unione italiana del lavoro ha designato, in sostituzione del suo rappresentante rag. Eugenio Degli Abbati, la signora Luciana Sangiorgi;

Decreta:

Il dott. Tito Bernardini, il dott. Pier Francesco Carlini e la sig.ra Luciana Sangiorgi sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Erminio Canovi, dell'avv. Aldo Coppello e del rag. Eugenio degli Abbati.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(7396)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1968.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato con modificazioni dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510, riguardante la partecipazione degli istituti di credito al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Visto l'art. 11 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 20 Finanze, foglio n. 181, col quale venne nominato il consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. a decorrere dalla data del decreto interministeriale medesimo e per la durata di un quadriennio;

Ritenuta la necessità di nominare il consiglio di amministrazione dell'istituto per un nuovo quadriennio;

Viste le designazioni fatte dagli organi all'uopo competenti ai sensi della citata legge 3 marzo 1951, n. 189;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) è composto come segue:

Presidente:

il prefetto di 1ª classe Tino dott. Mario.

Membri:

Quintieri avv. Adolfo e Marzi rag. Vittorio, designati dal Ministro per le finanze;

Iannoni dott. Sante e Di Furia dott. Riccardo, designati dal Ministro per l'interno;

Necci dott. Ermete e Conti dott. Salvatore, designati dal Ministro per il tesoro;

Mastrosimone dott. Lucio, designato dal Banco di Napoli;

Nicoletti dott. Nicolò, designato dal Banco di Sicilia;

Battelli dott. Goffredo, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Beretta rag. Ferdinando, designato dall'Istituto S. Paolo di Torino;

Assirelli dott. Elio e Grisolia avv. Domenico, designati dal Ministro per l'interno su proposta dell'associazione dei comuni più rappresentativa a carattere nazionale;

Antola Giulio e Mancini dott. Alberto, designati dal Ministro per le finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale dell'I.N.G.I.C.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1968
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 374

(7321)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Tremalzo e del lago d'Ampola, sita nel territorio del comune di Tiarno di Sopra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 agosto 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Tremalzo e del lago d'Ampola, sita nel territorio del comune di Tiarno di Sopra;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tiarno di Sopra;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendendo il bellissimo altipiano di Tremalzo con vaste distese prative e boschive oltre i 1200 metri e il tratto di fondo valle, con il laghetto d'Ampola, che dal paese di Tiarno di Sopra conduce alla pittoresca gola percorsa dal torrente Palvico, affluente del fiume Chiese, forma quadri naturali di particolare bellezza, godibili da numerosi punti di vista e belvederi accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona di Tremalzo e del lago d'Ampola, sita nel territorio del comune di Tiarno di Sopra (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada nazionale a nord-est del paese di Tiarno di Sopra ci si porta a nord fino a località S. Giorgio (q. 856), e di lì volgendo verso sud-ovest fino a località « Cologne », indi attraverso la località « Le Coste » fino a q. 1245, e nella medesima direzione attraverso q. 1244, località Bisti e per malga Stigolo si giunge al confine comunale a q. 1505, di lì seguendo ininterrottamente il confine stesso si raggiunge la strada nazionale nella gola del rio Palvico a valle dell'osteria della Tolla, si risale al confine provinciale, e per passo di Tremalzo, monte Tremalzo, cima Corno Spezzato, cima Caset si raggiunge nuovamente la strada statale al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Tiarno di Sopra provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta della commissione tenutasi a Trento il 4 agosto 1967

L'anno 1967 millenovecentosessantasette addì 4 quattro del mese di agosto, in Trento, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, Castello del Buonconsiglio, via B. Clesio n. 5.

(*Omissis*).

Ad ore 9,30 il presidente della commissione, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di sufficiente numero di membri agli effetti della piena validità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare agli intervenuti il prestabilito

Ordine del giorno:

1. Zona panoramica di Tremalzo e del lago di Ampola in territorio del comune di Tiarno di Sopra (provincia di Trento).

(*Omissis*).

Esauritasi la discussione generale, il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della zona panoramica di Tremalzo e del lago di Ampola in territorio del comune di Tiarno di Sopra (Trento), con la seguente delimitazione:

(*Omissis*).

Dalla strada nazionale a nord-est del paese di Tiarno di Sopra ci si porta a nord fino a località S. Giorgio (q. 856), e di lì volgendo verso sud-ovest fino alla loc. « Cologne »; indi attraverso la loc. « Le Coste » fino a q. 1245, e nella medesima direzione attraverso q. 1244, loc. Bisti e per malga Stigolo si giunge al confine comunale a q. 1505.

Di lì seguendo ininterrottamente il confine stesso si raggiunge la strada nazionale nella gola del rio Palvico a valle dell'osteria della Tolla e di lì si risale fino al confine provinciale, e per passo di Tremalzo, monte Tremalzo, cima Corno Spezzato, cima Caset si raggiunge nuovamente la strada statale al punto di partenza.

Si esprimono favorevolmente all'inclusione della suddetta zona panoramica nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, con voto palese, per alzata di mano, tutti i membri presenti della commissione, mentre il sindaco di Tiarno di Sopra dichiara di astenersi intendendo sottoporre la proposta all'esame del proprio consesso consigliare.

Esprime favorevole parere il suintestato rappresentante dell'amministrazione regionale delle foreste.

(*Omissis*).

(7378)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Bexicos » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico San Giorgio, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4140/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 maggio 1951, con il quale è stata registrata al n. 4889 la specialità medicinale « Bexicos » nelle forme di preparazione flacone da g. 180 tipo antispasmodico e flacone da g. 180 tipo espettorante, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico San Giorgio, con sede in Torino, via Vittorio Amedeo, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto in data 10 aprile 1959 con il quale la ditta suddetta è stata autorizzata a porre in vendita la specialità, nei tipi antispasmodico ed espettorante, modificata nella confezione da flacone da g. 180 in flacone da g. 200, i cui numeri di registrazione risultano 4889 per tipo antispasmodico e 4889/A per tipo espettorante;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, in quanto è stato riscontrato:

per il « Bexicos » antispasmodico:

un quantitativo di sodio benzoato inferiore al dichiarato del 29 %;

per il « Bexicos » espettorante:

un quantitativo di potassio solfoguaiacolato e di sodio benzoato inferiori al dichiarato, rispettivamente del 67 % e del 37 %;

Inoltre il contenuto dei flaconi è risultato inferiore a quello di g. 200 autorizzato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale, nei due tipi suindicati, non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Bexicos », nelle forme di preparazione flacone da g. 180 tipo antispasmodico e flacone da g. 180 tipo espettorante, modificate nella confezione in flacone da g. 200, registrate al n. 4889 per tipo antispasmodico e n. 4889/A per tipo espettorante con decreti, rispettivamente del 17 maggio 1951 e 10 aprile 1959, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico San Giorgio, con sede in Torino, via Vittorio Amedeo, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7128)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 106 del 26 giugno 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Oto-Salvena » dall'innesto con la strada provinciale subappennina nei pressi dell'abitato di Montefortino, all'innesto con la strada statale n. 78 nei pressi del cimitero di Comunanza, della lunghezza di km. 7+950 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 886 del 14 maggio 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada denominata « Oto-Salvena », può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 7+950 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7123)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1968.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il regio decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1921, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 3372, con il quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, iscrivendovi, al n. 53, il cavo Redefossi che ha origine dal canale della Martesana, in località Ponte delle Gabelle, e si immette nel Lambro settentrionale in territorio del comune di Melegnano, in quanto il cavo stesso, costruito da privati per evitare allagamenti e per irrigazione, riceve l'acqua dal canale della Martesana;

Considerato che il comune di Milano avverso l'iscrizione suindicata propose ricorso alla magistratura, rivendicando la proprietà privata del cavo in questione da esso comune acquistato per scaricarvi parte della fognatura cittadina;

Considerato, che con sentenza 13 agosto 1927 il tribunale superiore delle acque pubbliche ritenne che il fatto di avere origine da un corso di acqua pubblica e di essere adduttore delle acque pubbliche del medesimo, non impedisse al cavo Redefossi di essere di privata proprietà del comune, ben essendo concepibile una servitù di scarico a favore del canale della Martesana (corso d'acqua pubblico) e a carico del cavo Redefossi;

Considerato che in seguito a tale sentenza, con regio decreto 15 dicembre 1927, n. 4337, il cavo Redefossi fu cancellato dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Considerato che il comune di Milano, ottenuta la proprietà del Redefossi, lo ha deputato a nuove funzioni rispetto a quelle cui esso aveva sempre assolto — ed in particolare alla funzione di collettore delle fognature — senza tuttavia provvedere ad adeguare il letto del canale, lungo tutta la sua lunghezza, alle esigenze nuove in guisa da rendere compatibile la coesistenza delle nuove funzioni con l'esercizio della servitù di scarico della Martesana;

Ritenuto che la nuova funzione assunta dal cavo Redefossi — da scaricatore del naviglio della Martesana a collettore di scarichi di fognatura e industriali — con il costante aumento delle costruzioni cittadine e con lo sviluppo industriale ha alterato la situazione idraulica del corso d'acqua, anche perchè mentre nel primo tratto tombinato, a sezioni diverse, ha aumentato la sua capacità di portata, nell'ultimo tratto, a cielo scoperto, ha mantenuto quella precedente, divenuta insufficiente, dando luogo ad esondazioni notevoli con inconvenienti idraulici ed igienici di certa gravità;

Ritenuto, pertanto, che nel pubblico generale interesse si rende necessario, al fine precipuo di poter provvedere alla sua sistemazione idraulica secondo le leggi vigenti, iscrivere il cavo Redefossi in un elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, suppletivo a quello principale approvato con il citato regio decreto 2 giugno 1921, n. 7342, e al primo e secondo elenco suppletivo approvati, rispettivamente, con regi decreti 14 ottobre 1932, n. 8540, e 27 maggio 1940, numero 209, nella considerazione, anche, che il cavo stesso ha attitudine ad essere utilizzato a scopi di interesse pubblico, rappresentato dalle necessità degli scarichi di fognatura, non solo del comune di Milano, e degli scarichi di grandi complessi industriali, quali Metanopoli;

Considerato, d'altra parte, che lo stesso comune di Milano ha chiesto con istanza 18 settembre 1967, che il cavo Redefossi sia inscritto tra le acque pubbliche della provincia;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, giusta voto 22 novembre 1967, sezioni riunite III e IV;

Viste le note 12 giugno 1968, n. 6326/contenzioso 328/67 e 27 giugno 1968, n. 6860/contenzioso 328/27 dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano

Numero d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati	Note
1	Cavo Redefossi	Lambro settentrionale	Milano - San Donato Milanese - San Giuliano Melegnano	Tutto il suo corso

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285.

Entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli interessati potranno produrre opposizioni e la provincia di Milano potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7330)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale A.C.L.I. per l'istruzione professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 1967, concernente la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante dei lavoratori delle attività terziarie in seno al predetto organismo, in sostituzione del sen. Vittorio Pozzar, dimissionario;

Vista la designazione effettuata dalle Associazioni cristiane lavoratori italiani;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Marino Carboni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale A.C.L.I. istruzione professionale, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie ed in sostituzione del sen. Vittorio Pozzar, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(7421)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1968.

Classificazione tra le comunali di un tratto di strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 29 dicembre 1967, n. 102, con la quale il comune di Terzo Aquileia (Udine) ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali del tratto Muruzis-bivio Cà Anfora della strada di bonifica « Braidate-Bared »;

Ritenuto che di detto tratto, il tronco « Muruzis-innesto strada Barancole-Salmastro è stato classificato provinciale come parte della strada « Barancole-Salmastro-Braidate-Bared » (decreto ministeriale 22 febbraio 1968, n. 5595);

Visto il voto n. 831, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 settembre 1966, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada « Ponte rosso » congiungente tra loro i nuclei abitati di Ponte rosso e Cà Anfora, limitatamente al tratto di essa che congiunge al maggior centro del comune gli essenziali servizi interessanti la collettività comunale;

Vista la corografia allegata alla nota 16 marzo 1967, n. 1152 dell'Ufficio del genio civile di Udine, dalla quale risulta che detto tratto ha il seguente itinerario: « innesto strada provinciale Braidate-Bared-Barancole-Salmastro-bivio Cà Anfora »;

Ritenuto pertanto che il tratto stesso può essere classificato comunale a termini degli articoli 10 e 24 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto di strada: innesto strada provinciale « Braidate-Bared-Barancole-Salmastro-bivio Cà Anfora », è classificato comunale ed è incluso nell'elenco delle strade del comune di Terzo di Aquileia (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7370)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (E.N.A.L.C.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, e modificato con successivi provvedimenti;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1967, concernente la nomina dei componenti il collegio sindacale dell'ente;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di altro rappresentante dei commercianti in seno al predetto organismo, in sostituzione del rag. Franco Torelli, deceduto;

Vista la designazione effettuata dalla Confederazione generale italiana commercio e turismo;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Giuseppe Galli è nominato membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in rappresentanza dei commercianti ed in sostituzione del rag. Franco Torelli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(7420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1198 del 31 luglio 1968. Ulteriori integrazioni per il 1967 - Costituzione di una commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori.

Con circolare n. 1198 del 31 luglio 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967 che stabiliva il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione della energia elettrica;

Considerato che si rende necessario assicurare, a norma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, la vigilanza sulla utilizzazione delle integrazioni erogate alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

Considerato che le integrazioni da corrispondere devono tendere ad assicurare un servizio elettrico adeguato alle esigenze ed alle caratteristiche delle località servite dalle imprese che beneficiano delle integrazioni di cui trattasi;

Ritenuto che gli obiettivi di cui sopra possono essere conseguiti mediante la costituzione di una commissione tecnica di vigilanza;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Ad integrazione del provvedimento n. 1158, d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del D. L. 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento numero 1158 del 18 gennaio 1967, punto 5), allo scopo di ottenere la ulteriore integrazione per il 1967, e accertate le condizioni di cui al citato provvedimento, si dispone che il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponda alle imprese elettriche distributrici in appresso elencate, una ulteriore integrazione per ogni kWh venduto a terzi nel 1967, determinato con i criteri stabiliti al punto 3) del predetto provvedimento n. 1158, nella misura per ciascuna impresa indicata:

	Lire al kWh
1) S.I.P.P.I.C. - Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A.	5,83
2) Società Elettrica Liparese	2,87
3) S.MED.E. - Società Mediterranea di Elettricità	16,46
4) S.I.E. - Società Impianti Elettrici	19,—
5) SELIS - Società Elettro Industriale Siciliana	19,53
6) Società D'Anna e Bonaccorsi Impresa Elettrica	4,01
7) Ditta Germano Industrie Elettriche	28,42
8) Ditta Bofondi Carlo	10,64
9) Comune di Santa Marina Salina - Azienda Elettrica	32,72
10) Ditta Campo Egidio Impresa Elettrica	28,10
11) Società Nolana per Imprese Elettriche	5,80
12) S.p.A. Idroelettrica del Carpino	2,38
13) Società Esercizi Elettrici Lo Forte Angelina	8,04
14) Impresa F.lli Elmi	2,89
15) Enel - Impresa già della Società Elettrica S. Mauro - Turrisi, Gulino, Giaimo	9,27
16) Ditta Lazzari Elio	25,—
17) Ditta Tobia Lerza e figli	15,79
18) Azienda Elettrica Girardi A.E.G. di Girardi Franco e Riffero Maria	10,76
19) Impresa Idroelettrica Fabrizi	11,08
20) G.B. De Filippi Esercizio Imprese Idroelettriche Società per Azioni	zero
21) Immobiliare Calabra S.p.A.	zero
22) Società Idroelettrica Consoli Antonio	zero
23) Enel - Impresa già della Ditta Del Pizzo Antonio di Maria Giuseppe	zero
24) Garga Società Idroelettrica p. A.	zero
25) Comune di Castel del Monte Azienda El.	zero
26) Comune di Farnese Azienda Elettrica	zero
27) Comune di Montecompatri Azienda El.	zero

2) Il Comitato interministeriale dei prezzi, accertato che per le imprese in appresso elencate non ricorrono tutte le condizioni stabilite dal provvedimento n. 1158, ha disposto di respingere le seguenti domande di ulteriore integrazione presentate per l'anno 1967:

1) Società Officina Elettrica Accardi;

2) Società Idroelettrica Cropani.

3) In applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è istituita, presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, una commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel e che fruiscono delle integrazioni a carico del fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.

La commissione, ha lo scopo di assicurare la vigilanza sulla utilizzazione delle integrazioni comunque erogate alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel; di esaminare la consistenza degli impianti e giudicare lo stato della loro efficienza; di conoscere le esigenze tecnico-economiche delle imprese in questione, onde queste possano espletare un servizio pubblico della produzione e distribuzione dell'energia elettrica adeguato alle esigenze ed alle caratteristiche delle località servite; di indicare, al Comitato interministeriale dei prezzi, i lavori di ampliamento e rinnovo necessari ad assicurare una adeguata qualità del servizio elettrico nelle zone servite, nonchè le conseguenze economiche che ne derivano alle singole imprese.

Il Comitato interministeriale dei prezzi terrà conto delle indicazioni tecnico-economiche della commissione nella determinazione della misura delle integrazioni, che saranno correlate alle realizzazioni che ogni singola impresa andrà ad effettuare.

La commissione di vigilanza è costituita da tre membri effettivi appartenenti all'amministrazione dello Stato e tre membri esperti e precisamente:

un funzionario designato dal Ministero industria, commercio e artigianato - Direzione generale fonti di energia e industrie di base;

un funzionario designato dalla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi;

un funzionario designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un esperto designato dall'Enel;

un esperto designato dall'Unione nazionale imprese elettriche minori;

un esperto designato dal fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.

Il presidente viene scelto dalla commissione stessa, fra i primi tre membri.

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Ministro delegato alla presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi, nominerà i membri della commissione designati dalle amministrazioni ed enti indicati ed impartirà alla commissione le disposizioni particolari per l'esecuzione dei compiti sopra indicati.

Roma, addì 31 luglio 1968

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(7566)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole: campagna di commercializzazione 1967-68

Dal 10 giugno 1968 al 16 giugno 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.780; per girasole U.C. 11.300;

Dal 17 giugno 1968 al 23 giugno 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.780; per girasole U.C. 11.545;

Dal 24 giugno 1968 al 30 giugno 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.780; per girasole U.C. 11.545;

Dal 1° luglio 1968 al 7 luglio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10.570; per girasole U.C. 11.545.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(7505)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1968, registro n. 23, foglio n. 375, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, con atto in data 29 ottobre 1966 dal sig. Manarin Beniamino, inteso ad ottenere, ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la corresponsione degli assegni per i mesi di settembre e ottobre 1965.

(7320)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, registro n. 36, foglio n. 140, viene respinto, perchè dichiarato irricevibile, il ricorso straordinario prodotto dalla sig.na Montagna Maria, infermiera di ruolo presso l'Università di Napoli, avverso la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di 1/5 per la durata di mesi 6, inflitta alla medesima dal rettore del sunnominato Ateneo con provvedimento del 9 ottobre 1965.

(7423)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 26 ottobre 1966 dal segretario aggiunto nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Di Iorio Pietro Giovanni, avverso il provvedimento con cui è stata respinta una sua istanza intesa ad ottenere che la liquidazione delle indennità relative alla 13ª mensilità ed al premio di esercizio fosse operata in relazione all'ammontare dello stipendio effettivamente goduto e non in rapporto alla nuova qualifica rivestita in seguito all'inquadramento, per concorso, nella carriera di concetto.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno successivo, è stato accolto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 12 ottobre 1965 dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso il silenzio rifiuto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni formatosi sull'istanza di assunzione in servizio presentata dall'invalido di guerra sig. Rossini Romeo ai sensi dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

(7400)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Vittorio Veneto

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, n. 450, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7372)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto del torrente S. Biagio in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 31 maggio 1968, n. 661 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto del torrente S. Biagio, segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria, parte alla sezione di Gallico (mq. 2.900) e parte alla sezione di Sambatello (mq. 6.160) della superficie complessiva di mq. 9.060 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 novembre 1964, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7328)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Amendolea in località S. Carlo del comune di Condofuri.

Con decreto 15 giugno 1968, n. 735 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Amendolea in località S. Carlo del comune di Condofuti, segnato nel catasto del comune di Condofuri (Reggio Calabria) al foglio 51, mappali 235 ½ (mq. 1.230) e 288 ½ (mq. 1.210) di complessivi mq. 2.440 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 luglio 1965, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7329)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente tratto di vecchio alveo della roggia Boniforte.

Con decreto 15 maggio 1968, n. 317/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente tratto di vecchio alveo della roggia Boniforte, segnato nel catasto del comune di Milano, al foglio n. 520, mappale n. 294 ½ di mq. 1040 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 dicembre 1965, in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale di Milano; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7371)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 giugno 1968 « Quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli e squadra tipo delle principali categorie di lavori ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 9 luglio 1968, al secondo comma delle premesse, in luogo di « . . . legge 27 febbraio 1968, n. 93; . . . » leggasi: « . . . legge 17 febbraio 1968, n. 93; . . . »; nella Tabella 2 allegata, « Opere Edilizie » « Squadra tipo », in luogo di: « . . . operai specializzati . . . 3 », leggasi: « . . . operai specializzati . . . 2 »; infine, nella tabella 4 « Opere Idrauliche » « Squadra tipo », in luogo di: « . . . Manovali comuni . . . », leggasi: « . . . Manovali comuni . . . 5 ».

(7470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1966, concernente lo scioglimento della società cooperativa « Pro Aris » già « La Scaligera », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1968, al n. ord. 51 del decreto 2 febbraio 1966 deve leggersi: società cooperativa edilizia « Pro Aris » già « La Scaligera », con sede in Milano, costituita per rogito Ferrari in data 15 dicembre 1958, rep. n. 20514/3614.

(7326)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Camillo Nardelli », con sede in Putignano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1968, la società cooperativa di produzione e lavoro « Camillo Nardelli » con sede in Putignano (Bari) costituita per rogito Morea in data 31 ottobre 1952, rep. 7016 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Nicola De Feo.

(7325)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di lavoro « La Vigilanza », con sede in Savona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1968, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa di lavoro « La Vigilanza » con sede in Savona costituita per rogito Bordone in data 10 novembre 1947, rep. 19175, in sostituzione del signor Pinna Salvatorico, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Alpha R2 »

L'esplosivo da mina denominato « Alpha R2 » fabbricato dall'ing. Renato Sorlini nello stabilimento della Società esplosivi industriali di Ghedi (Brescia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 31 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,55	621,35	621,43	621,40	621,40	621,55	621,40	621,40	621,55	621,45
$ Can.	579,35	579,25	579,50	579,15	579 —	579,40	579,15	579,15	579,35	579,30
Fr Sv.	144.63	144.40	144.42	144,42	144,60	144,62	144,41	144,42	144,63	144,50
Kr D.	82,65	82,60	82,68	82,65	82,90	82,70	82,65	82,65	82,65	82,65
Kr. N.	87,01	86,95	87,05	86,99	87,20	87,05	87,04	86,99	87,01	87,01
Kr Sv.	120,33	120,30	120,35	120,30	120,30	120,37	120,33	120,30	120,33	120,30
Fol.	171,60	171,57	171,60	171,58	171,80	171,65	171,59	171,58	171,60	171,57
Fr B.	12,45	12,45	12,4640	12,4485	12,45	12,46	12,4525	12,4485	12,45	12,45
Franco francese	124,97	124,95	125 —	124,94	125 —	125,01	124,935	124,94	124,97	124,96
Lst.	1488,35	1488,20	1488,80	1488,55	1488 —	1488,40	1488,45	1488,55	1488,35	1488,70
Dm. occ.	154,75	154,625	154,62	154,61	154,70	154,75	154,61	154,61	154,75	154,65
Scell. Austr.	24,07	24 —	24,08	24,07375	24,10	24,07	24,0725	24,07375	24,07	24,07
Escudo Port.	21,78	21,75	21,75	21,74	21,80	21,75	21,78	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9210	8,90	8,92	8,9225	8,9210	8,92	8,92

Media dei titoli del 31 luglio 1968

Rendita 5% 1935	106,80
Redimibile 3,50% 1934	100,40
Id. 3,50% (Ricostruzione)	84,50
Id. 5% (Ricostruzione)	96,775
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,125
Id. 5% (Città di Trieste)	95,65
Id. 5% (Beni Esteri)	94,20
Id. 5,50% (Edilizia scolastica)	98,40
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1968

1 Dollaro USA	621,40
1 Dollaro canadese	579,15
1 Franco svizzero	144,415
1 Corona danese	82,65
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	171,585
1 Franco belga	12,45
1 Franco francese	124,937
1 Lira sterlina	1488,50
1 Marco germanico	154,61
1 Scellino austriaco	24,073
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,922

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 13 del 15 luglio 1968, pubblica la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1966, approvata con decreto ministeriale 26 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile successivo.

(7533)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1967-68.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1967, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoquindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - Anno accademico 1967-68 (registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967, registro n. 43 Difesa-Aeronautica, foglio n. 354);

Visto il decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa-Aeronautica, foglio n. 331);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione dei candidati idonei al concorso;

Considerato: che i seguenti candidati idonei al concorso per l'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale: Nicolosi Sebastiano, Treppiccione Riccardo, Santandrea Ezio, Pinto Alberto, Gubellini Pietro, Veggetti Angelo, Ferro Antonio, Quintiliani Giovanni, Felline Giancarlo, Milani Gianni; ed i seguenti candidati idonei per il Corpo del genio aeronautico - Ruolo ingegneri: Severi Rodolfo, Montesanto Antonio, Sangiorgio Luciano, Calvanese Vincenzo, Cipolletta Rosario, Galzerano Gaetano, Gialanella Vincenzo, Lorusso Francesco, Vandea Ignazio Valerio, Russo Enrico, Scerna Mauro, Calvanese Attilio, Falvo Vincenzino, Piras Salvatore, Lombardi Massimo, Scarpa Leonardo, Tavernini Silvano, Treppiccione Riccardo, Calento Giovanni, Saponara Teutonico Vincenzo, Gubellini Pietro, Veggetti Angelo, Amendolia Antonio, Ferro Antonio, Cianchi Lamberto, Mantovan Roberto, Romano Vincenzo, D'Acunto Bernardino, Quaglietta Antonio, Cucinotta Antonino, D'Intino Giovanni Battista, Vigato Lamberto, Marchesini Bruno, Buonanno Valente, Ascione Mario, Sorbo Antonio, Poillucci Giacomo, Antonetti Luciano, Assorati Enrico, Gallina Carmine, Rizzo Pietro, Sorge Gianfranco, Barelli Santino, Sbrighi Paolo, Quintiliani Giovanni, Pergher Vito, Celotto Stefano, Minunno Giuseppe, Milani Gianni, Aruanno Domenico, Lenardon Dario, D'Andrea Salvatore, Chirico Giovanni, Frangione Osvaldo, non hanno presentato tutta la documentazione prevista ai fini dell'accertamento dei requisiti per la ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed all'art. 10 del decreto ministeriale 24 marzo 1967, di concorso:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoquindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - Anno 1967-68:

1.	Vigna Giuseppe	punti 34,00
2.	Bavaro Francesco	» 33,00
3.	Ciocca Claudio	» 32,72
4.	Conte Antonio Nicola	» 32,54
5.	Ivol Giovanni	» 32,45
6.	Dettori Giovanni	» 32,18
7.	Serino Ubaldo	» 32,09
8.	Burgio Roberto, nato il 17 ottobre 1947	» 31,90
9.	Iannotta Antonino, nato il 25 ottobre 1948	» 31,90
10.	Carillo Antonio	» 31,81
11.	Vitale Aldo	» 31,72
12.	Antolino Alfredo	» 31,63
13.	Stermieri Paolo	» 31,54
14.	Buonadonna Luigi	» 31,45
15.	Cariati Francesco, nato il 27 novembre 1946	» 31,36
16.	Barale Nello, nato il 16 maggio 1948	» 31,36
17.	Coda Nunzio	» 31,27
18.	Bianchi Giovanni, nato il 26 luglio 1946	» 31,18
19.	Restani Renato, nato il 14 agosto 1948	» 31,18
20.	Tonelli Giulio	» 31,09
21.	Maugeri Marco, nato il 7 novembre 1945	» 31,00
22.	Balducci Cesare, nato il 4 settembre 1949	» 31,00
23.	Marinozzi Giuseppe	» 30,90
24.	De Marchis Giancarlo	» 30,81
25.	Della Noce Ferruccio	» 30,72
26.	Pulcini Vincenzo	» 30,63
27.	Clerici Bagozzi Rainero	» 30,54
28.	Petri Piergianni	» 30,45
29.	Comana Carlo	» 30,36
30.	Ballario Renato	» 30,27
31.	Pollastri Leopoldo Carlo	» 30,18
32.	Zappulla Claudio, nato il 13 luglio 1947	» 30,09
33.	Gianesin Giovanni, nato il 9 maggio 1948	» 30,09
34.	Monti Paolo	» 30,00
35.	Cozzani Andrea	» 29,90
36.	Lukacs Arrojo Alvajro Alejandro	» 29,81
37.	Lulli Silvio	» 29,72
38.	Scarso Renzo	» 29,63
39.	Pontello Giuseppe	» 29,54
40.	Ferrari Ferruccio	» 29,45
41.	Musco Gianfranco	» 29,36
42.	Pellegrin Valter	» 29,27
43.	Calvi di Coenzo Pietro	» 29,18
44.	Morandini Nereo	» 29,00
45.	Bernardis Giuseppe	» 28,90
46.	Lista Salvatore	» 28,81
47.	Gargini Giampiero	» 28,72
48.	Erba Giovanni	» 28,63
49.	Misitano Giovanni, nato il 13 luglio 1948	» 28,54
50.	Toscano Franco, nato il 19 aprile 1949	» 28,54
51.	Naddeo Carminantonio	» 28,36
52.	Capaldo Antonio	» 28,27
53.	Romanelli Carlo	» 28,18
54.	Vestroni Gino	» 28,09
55.	Notari Alberto	» 28,00
56.	Lavoratori Alberto, nato il 31 marzo 1947	» 27,90
57.	Orsoni Dante, nato l'11 marzo 1947	» 27,81
58.	De Stradevari Luigi Antonio, nato il 29 agosto 1947	» 27,81
59.	Di Giammarino Luigi, nato il 21 febbraio 1946	» 27,72
60.	Marsicano Lucio, nato il 17 aprile 1946	» 27,72
61.	Barneschi Angiolo, nato il 26 novembre 1946	» 27,72
62.	Carulli Giacomo, nato il 1° luglio 1948	» 27,72
63.	Ventre Antonio, nato il 18 gennaio 1946	» 27,63
64.	Crucianelli Gino, nato il 6 marzo 1946	» 27,63
65.	Motta Mario, nato il 18 novembre 1948	» 27,63
66.	Di Paolo Elio, nato il 27 aprile 1949	» 27,63
67.	Brogi Paolo, nato il 17 settembre 1947	» 27,54
68.	Manna Raffaele, nato l'8 maggio 1948	» 27,54
69.	Murri Simone, nato il 19 maggio 1948	» 27,54
70.	Catella Leonardo	» 27,45
71.	Iscra Giorgio, nato il 3 dicembre 1947	» 27,36
72.	Dannier Carlo, nato il 24 febbraio 1948	» 27,36
73.	Biasin Emilio, nato il 26 ottobre 1948	» 27,36
74.	Marchiorello Piergiorgio, nato il 7 ottobre 1946	» 27,27
75.	Battaglini Alberto, nato il 15 agosto 1947	» 27,27
76.	Terzulli Michele	» 27,18
77.	Silverio Nino, nato il 4 luglio 1946	» 27,09
78.	Mangione Giovanni, nato il 27 luglio 1947	» 27,09

79. Dagli Alberi Riccardo, nato l'11 gennaio 1948 punti 27,09
80. Cecchini Giuseppe, nato il 14 marzo 1948 . » 27,09
81. Alocci Roberto, nato il 5 settembre 1946 » 27,00
82. Doria Flavio, nato il 13 settembre 1947 » 27,00
83. Dimonte Giovanni, nato il 12 febbraio 1948 » 27,00
84. Redditi Mario » 26,81
85. Rossi Mario, nato il 26 settembre 1946 » 27,72
86. Giancone Paolo Maria, nato il 31 agosto 1948 » 26,72
87. Leone Vito Domenico, nato il 28 novembre 1945 . » 26,63
88. Catani Luigi, nato il 4 agosto 1948 . » 26,63
89. Alberti Vincenzo, nato il 14 giugno 1946 . » 26,54
90. Riso Ugo, nato il 13 dicembre 1948 . » 26,54
91. Tramice Felice . . » 26,45
92. Santacroce Valter » 26,36
93. Ventrici Annibale, nato il 25 settembre 1946 » 26,27
94. Di Salvo Antonio, nato il 6 agosto 1947 » 26,27
95. Malavasi Alberto . . . . . . » 26,18
96. Fino Vincenzo . . . . . . » 26,09
97. Trozzi Domenico . . . . » 26,00
98. Comici Lucio . . . . » 25,90
99. Stoppoloni Bruno . . . . » 25,81
100. Corradini Claudio . . . . » 25,72
101. Lottero Alfredo . . . . . . » 25,63
102. Di Cicco Gaetano . . . . » 25,27
103. Mazzei Agostino . . . . » 25,09
104. Silvi Enzo . . . . . . » 25,00
105. Frediani Agostino . . » 24,81
106. Corda Gilberto, nato il 21 agosto 1947 . » 24,72
107. Alesi Claudio, nato il 27 gennaio 1949 » 24,72
108. Musella Salvatore . » 24,63
109. Radice Maurizio, nato il 16 maggio 1946 . » 24,54
110. Scarlatti Marco, nato il 25 settembre 1947 . » 24,54
111. Sansonetti Riccardo » 24,45
112. Cecchini Angelo . » 24,36
113. Caponio Vitantonio, nato il 6 maggio 1946 » 24,27
114. Lo Conte Antonio, nato il 15 giugno 1947 » 24,27
115. Proscia Paolo, nato il 2 novembre 1945 » 24,18
116. Bisson William, nato l'11 aprile 1947 » 24,18
117. Cecchini Francesco, nato il 18 novembre 1948 » 24,18
118. Nocito Giuseppe . . . » 24,09
119. Vuanello Giancarlo . . . . » 24,00

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - Anno 1967-68:

1. Brigante Colonna Angelini Fulvio . . . punti 38,00
2. Santonico Stefano . . . » 36,36
3. Manetti Ugo » 36,09
4. Morassi Vittorio, nato il 24 settembre 1947 » 36,00
5. Bolzan Mariotti Alessandro, nato il 1° settembre 1948 . » 36,00
6. Parrini Alessandro . » 35,09
7. Antonazzo Vittorio, nato il 12 settembre 1946 » 35,00
8. Fassio Marco, nato il 12 settembre 1948 » 35,00
9. Orsini Domenico » 34,45
10. Viggiano Felice, nato il 27 maggio 1948 » 34,36
11. Baroni Paolo, nato l'8 agosto 1948 » 34,36
12. Salmeri Stefano, nato il 19 agosto 1947 » 34,00
13. Ambrosino Francesco, nato il 15 dicembre 1948 » 34,00
14. De Mariassevich Paolo, nato il 20 febbraio 1949 . » 34,00
15. Lops Vincenzo, nato l'11 luglio 1948 . » 33,45
16. Stasi Salvatore, nato il 3 gennaio 1949 . » 33,45
17. Carminati Claudio . . . » 33,36
18. Liguori Marco . » 33,18
19. Salvia Benedetto, nato il 21 aprile 1948 . » 33,09
20. Marches Luciano, nato il 15 giugno 1948 . » 33,09
21. De Rubeis Domenico . . » 33,00
22. Antonini Antonio . . » 32,81
23. Giuliano Santo » 32,72
24. Bergamo Gianfranco, nato il 2 agosto 1947 » 32,54
25. Boz Luigi, nato il 14 settembre 1947 » 32,54
26. Vidmar Paolo, nato il 31 maggio 1947 » 32,45
27. Agostini Mauro, nato il 30 ottobre 1948 . » 32,45
28. Lorenzoni Gianfranco, nato il 9 maggio 1949 » 32,45
29. Ingenito Andrea . . . . » 32,36
30. Timpano Salvatore . . . . . . punti 32,09
31. Galassetti Massimo, nato il 26 aprile 1946 . » 32,00
32. Mazzer Gianfranco, nato il 3 settembre 1947 » 32,00
33. Burgio Roberto, nato il 17 ottobre 1947 » 31,90
34. Iannotta Antonino, nato il 25 ottobre 1948 » 31,90
35. Carillo Antonio . . . » 31,81
36. Vitale Aldo . . . . » 31,72
37. Antolino Alfredo » 31,63
38. Cariati Francesco, nato il 27 novembre 1946 » 31,36
39. Barale Nello, nato il 16 maggio 1948 . » 31,36
40. Coda Nunzio . » 31,27
41. Bianchi Giovanni, nato il 26 luglio 1946 . » 31,18
42. Restani Renato, nato il 14 agosto 1948 . » 31,18
43. Tonelli Giulio . » 31,09
44. Balducci Cesare » 31,00
45. Bombassei De Bona Giorgio, nato il 28 dicembre 1948 » 30,90
46. Castrovilli Michele, nato il 17 febbraio 1949 » 30,90
47. Pulcini Vincenzo, nato il 5 aprile 1946 » 30,63
48. Nardi Sandro, nato il 19 settembre 1946 » 30,63
49. Di Gennaro Salvatore, nato il 31 agosto 1947 » 30,63
50. Clerici Bagozzi Rainero . » 30,54
51. Petri Piergianni, nato il 29 maggio 1946 . » 30,45
52. Colantonio Antonio, nato il 27 luglio 1948 . » 30,45
53. Botti Claudio . » 30,27
54. Zappulla Claudio . . . . » 30,09
55. Ferrari Ferruccio . . . . » 29,45
56. Musco Gianfranco . . . . » 29,36
57. Pellegrin Valter . . . . . » 29,27
58. Morandini Nereo . . . . » 29,00
59. Erba Giovanni . » 28,63
60. Misitano Giovanni, nato il 13 luglio 1948 » 28,54
61. Toscano Franco, nato il 19 aprile 1949 . » 28,54
62. Naddeo Carminantonio . » 28,36
63. Grimoli Francesco . . . » 28,27
64. Mancini Salvatore . » 28,18
65. Vestroni Gino, nato il 3 settembre 1947 » 28,09
66. Catanzariti Michele, nato il 4 settembre 1948 » 28,09
67. Pontecorvo Gaetano, nato il 23 gennaio 1947 » 28,00
68. Astorino Ferdinando » 27,81
69. Barneschi Angiolo, nato il 26 novembre 1946 » 27,72
70. Carulli Giacomo, nato il 1° luglio 1948 . » 27,72
71. Ventre Antonio . . . » 27,63
72. Murri Simone . . . . » 27,54
73. Catella Leonardo . . . . . . » 27,45
74. Iscra Giorgio » 27,36
75. Marchiorello Piergiorgio, nato il 7 ottobre 1946 » 27,27
76. Battaglini Alberto, nato il 15 agosto 1947 . » 27,27
77. Marchese Filippo . » 27,18
78. Mangione Giovanni, nato il 27 luglio 1947 » 27,09
79. Dagli Alberi Riccardo, nato l'11 gennaio 1948 » 27,09
80. Cecchini Giuseppe, nato il 14 marzo 1948 » 27,09
81. Paglialonga Antonio, nato il 22 aprile 1949 » 27,09
82. Dimonte Giovanni . . . » 27,00
83. Redditi Mario . . . . » 26,81
84. Riso Ugo . . . . » 26,54
85. Sesana Vincenzo . . . . » 26,45
86. Fino Vincenzo . . . . » 26,09
87. Trozzi Domenico . . . . » 26,00
88. Scaloni Roberto . . . . » 25,90
89. Taddei Giuliano, nato il 26 novembre 1946 » 25,72
90. Poscia Massimo, nato il 16 ottobre 1948 » 25,72
91. Di Cicco Gaetano . . . . . . » 25,27
92. De Luca Egidio . . . . . . » 25,18
93. Mazzei Agostino . . . . . . » 25,09
94. Silvi Enzo . . . . » 25,00
95. Frediani Agostino . . . . . . » 24,81
96. Ferracci Fabrizio . . . . . . » 24,72
97. Lo Conte Antonio . . . . . . » 24,27
98. Cecchini Francesco . . . . . . » 24,18
99. Cantiello Elio . . . . » 24,09
100. Felli Enrico . . . . » 24,00

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 124

(7438)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1968, registro n. 4 Difesa, foglio n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

ten. gen. Genio aeron., ruolo ingegneri in s.p. a disposizione Memma Nerio, presidente;

magg. gen. Genio aeron., ruolo fisici in s.p. a disposizione Luccardi Ugo, membro per gli esami di fisica e di cultura tecnico professionale della specialità geofisici;

colonn. Genio aeron., ruolo ingegneri in s.p.e. Angelini Ostilio, membro per gli esami di matematica e di cultura tecnico professionale della specialità elettronici e della specialità elettricisti;

ten. colonn. Genio aeron., ruolo chimici in s.p.e. Capasso Carlo, membro per gli esami di chimica, storia, geografia e di cultura tecnico professionale della specialità assistenti di laboratorio e della specialità fotografica;

ten. colonn. Genio aeron., ruolo ingegneri in s.p.e. Guerci Carlo, membro per gli esami di cultura militare aeronautica e di cultura tecnico professionale della specialità edili;

ten. colonn. Genio aeron., ruolo ingegneri in s.p.e. Macioce Ernesto, membro supplente;

ten. colonn. Corpo commiss., ruolo commissariato in s.p.e. Guarracino Pietro, segretario.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono aggregati i seguenti altri ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi indicata:

magg. gen. Genio aeron., ruolo ingegneri in s.p. a disposizione Zizzi Giovanni, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale della specialità aeronautici, della specialità armamento e della specialità automobilisti;

colonn. Genio aeron., ruolo chimici in s.p.e. Marangoni Carlo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

magg. Arma aeron., ruolo naviganti, ruolo d'onore Nicolis di Robilant Giovanni, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

capit. Corpo commiss., ruolo amministrazione in s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrata alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1968
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 314

(7114)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1967, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1968, con cui sono stati aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco;

Considerato che la prof.ssa Giulia Tavernini n. Fabrocino, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma, è impossibilitata, per motivi di salute, di partecipare ai lavori della commissione stessa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Maria Amico Barese, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello » di Roma, è aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua inglese, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione della prof.ssa Giulia Tavernini, nata Fabrocino.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1968
Registro n. 14 Interno, foglio n. 244

(7369)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1968, registro n. 8, foglio n. 230, con il quale è stato bandito un concorso a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile)

Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la relativa commissione esaminatrice;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione della prof.ssa Laura Bianco, membro aggiunto per la prova di stenografia, impossibilitata per ragioni di salute ad adempiere all'incarico attribuitole;

Decreta:

Articolo unico.

La prof.ssa Laura Bianco è sostituita nell'incarico di cui alle premesse, dal prof. Luigi Palelli, docente di stenografia nell'Istituto tecnico professionale « Garrone » di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1968
Registro n. 9 *M.T. e A.C. Isp. gen. av. civ., foglio n.* 134

(7338)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 27 luglio 1967, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale fu costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Giulio Vitale, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli, membro della commissione sopraindicata in rappresentanza del comitato stesso, con lettera del 9 maggio 1968, n. 218 ha fatto presente che per motivi di salute non potrà partecipare ai lavori della commissione e pertanto ha designato a sostituirlo, a termine dell'art. 3, lettera *c*) della legge 23 maggio 1956, n. 515, il dott. Giambattista Sersale, membro del comitato direttivo degli agenti di cambio;

Decreta:

Il dott. Giambattista Sersale, membro del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per la nomina di nove agenti di cambio presso la borsa valori di Napoli indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1967, in sostituzione del dott. Giulio Vitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1968
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 125

(7282)

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio comune di 3ª categoria in prova, presso la Zecca con la qualifica di aiuto saldatore elettrico ed autogenista.

Si dà notizia che il 2° supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1968 pubblica il decreto ministeriale 18 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1968, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 240, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto saldatore elettrico ed autogenista, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1966.

(7526)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di applicato in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici.

Si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1968 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 23 luglio 1968 il decreto ministeriale 27 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1968, registro n. 22 Finanze, foglio n. 155, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di applicato in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 10 novembre 1966.

(7417)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1968, n. **7.**

Fondo per interventi di emergenza nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 4 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell'edilizia economica e popolare. L'emergenza è determinata da eventi calamitosi, quali movimenti tellurici, alluvioni, frane, nubifragi, valanghe ed altre calamità naturali, esclusi gli incendi:

Il fondo è destinato:

a) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani, purchè abbiano le caratteristiche di abitazioni economiche ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, o popolari ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni;

b) alla costruzione di case popolari a totale carico della provincia da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto;

c) all'acquisto di case di abitazione che non abbiano le caratteristiche di abitazioni di lusso ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1961, da assegnare in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3.

La ricostruzione delle opere indicate nella lettera *a*) del comma precedente, ove, per ragioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite, comunque nell'ambito della provincia di Bolzano.

I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Al fondo di cui all'art. 1 affluiscono gli stanziamenti autorizzati con legge provinciale. Per l'anno 1968 e precedenti è autorizzata la spesa globale di lire 20 milioni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno in corso si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo

246 del bilancio per l'esercizio corrente, istituendo nel bilancio medesimo il seguente nuovo stanziamento di spesa: titolo 2°, sezione terza, rubrica prima, capitolo 297: « Fondo di emergenza per l'edilizia economica e popolare », categoria 10ª.

Per gli anni successivi al 1968 la Giunta provinciale è autorizzata a stanziare nel proprio bilancio un importo annuo non superiore a lire 20 milioni.

All'onere derivante per il finanziamento della presente legge per gli esercizi futuri si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate ai sensi degli articoli 67 e 68 dello statuto regionale.

Al fondo di cui trattasi affluirà anche la quota parte degli stanziamenti a tal fine disposti dallo Stato ed assegnata alla provincia.

Art. 3.

I contributi per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati urbani di cui all'art. 1 sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura dal 50 al 90 per cento entro un limite massimo di lire 5 milioni, quando si tratti di alloggi la cui consistenza, prima del sinistro, era di non più di 3 vani ed accessori;

b) nella misura dal 40 all'80 per cento ed entro un limite massimo di lire 6 milioni, quando si tratti di alloggi la cui consistenza, prima del sinistro, era di non più di 5 vani ed accessori;

c) nella misura dal 30 al 70 per cento ed entro un limite massimo di lire 7 milioni negli altri casi.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non può superare la somma di lire 7 milioni per ciascun proprietario o titolare di diritto reale all'abitazione.

I limiti indicati nei precedenti commi non si applicano per la riparazione o ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 7 milioni per ogni unità immobiliare.

Nel caso che dall'Assessorato competente sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto nel suolo edificatorio, da reperire nelle zone destinate alla edilizia economica e popolare. In mancanza, il terreno occorrente può essere acquisito a sensi della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 da presentarsi all'Assessorato provinciale competente per l'edilizia popolare è stabilito per ogni evento calamitoso con decreto del presidente della giunta provinciale.

Le domande di cui al comma precedente dovranno essere corredate da una dichiarazione, vistata dall'ufficio del catasto, sulla consistenza numerica e destinazione, prima dell'evento, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire, nonchè dal computo metrico-estimativo dei lavori.

I contributi sono concessi su proposta dell'assessore per la edilizia popolare e previa deliberazione della giunta provinciale, con decreto del presidente della giunta provinciale, il quale può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta — e previo accertamento da parte dell'assessorato competente della natura ed entità dal danno subito dall'immobile — antcipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento.

Ai fini della commisurazione del contributo, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione del computo metrico-estimativo dei lavori.

Art. 5.

I benefici di cui alla presente legge sono concessi in aggiunta alle agevolazioni tributarie previste dalle leggi vigenti in materia, ma non sono cumulabili con altro beneficio statale o provinciale.

Qualora parte dell'edificio danneggiato o distrutto fosse stato adibito all'esercizio di attività economiche da parte di piccoli imprenditori a sensi dell'art. 2083 del codice civile e risultasse in proprietà a persona diversa da quella esercente le attività stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario.

Art. 6.

Sono esclusi dai benefici di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

a) i proprietari di edifici sinistrati costruiti in contrasto con le norme, le prescrizioni e le modalità esecutive di cui all'articolo 26 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8;

b) chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 31 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113;

c) chi sia proprietario od abbia il diritto di usufrutto, uso od abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro ovvero risulti proprietario, usufruttuario od usuario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito annuo superiore a lire duecentomila.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai casi verificatisi a partire dall'agosto 1966 e che non hanno comunque beneficiato delle providenze previste dalle leggi statali 23 dicembre 1966, n. 1141 e n. 1142, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio a sensi dell'art. 2 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 25 maggio 1968, n. 8.
Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 4 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del programma provinciale di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 approvato dal consiglio provinciale nella seduta del 3 febbraio 1968, un terzo delle abitazioni da realizzare con i contributi di cui all'art. 1 della legge statale 28 marzo 1968, n. 422, dovrà essere costruito nella città di Bolzano nell'ambito del programma di ristrutturazione della zona delle semirurali. Due terzi delle abitazioni dovranno essere costruiti nelle altre località indicate al capitolo XIV, lettera *c*) del citato programma provinciale: nell'assegnazione di queste devono essere preferiti i lavoratori provenienti da altro comune di residenza nella provincia non agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro e dipendenti da imprese industriali od artigiane che in dette località creano nuovi posti di lavoro

Art. 2.

Per l'utilizzazione della quota dei contributi di cui all'articolo 10 della legge statale 28 marzo 1968, n. 422, e della parte non utilizzata della quota di contributi destinata alla Provincia di Bolzano ai sensi del combinato disposto dell'art 15 della legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e delle leggi provinciali 25 novembre 1965, n. 15, e 17 febbraio 1966, n. 2, è ammessa la presentazione di nuove domande per la concessione di mutui ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni.

Le domande debbono essere presentate o confermate all'ufficio provinciale per l'edilizia popolare entro il 30 giugno 1968.

Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 30 agosto 1963, n. 13, e modificato dall'art. 4 della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, si applica anche ai richiedenti compresi

nelle graduatorie di cui all'art. 3 della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, per l'acquisto di un'abitazione in osservanza del secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi decadono dalla relativa graduatoria qualora entro il 30 settembre 1968 non abbiano presentato la prescritta documentazione o non abbiano richiesta la modifica della domanda precedente.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito con l'art. 13 della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai richiedenti che intendono contrarre matrimonio è riservata una percentuale di alloggi pari al rapporto fra le domande presentate da tale categoria e quelle presentate dalla generalità dei richiedenti, in ogni caso non superiore al dieci per cento dei richiedenti singoli ammessi nell'anno. In tal caso nella concessione delle agevolazioni provinciali, condizionata al verificarsi del matrimonio entro tre anni dall'ammissione al contributo, non vengono considerate la consistenza numerica della famiglia e le condizioni di abitabilità. Qualora l'evento non si verifichi entro tale termine si applica quanto disposto nella prima parte del primo comma dell'art. 3 della presente legge ».

Art. 4.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, previsto in L. 50.000.000 annui per gli esercizi dal 1969 al 1993, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, predisponendo nei bilanci degli esercizi 1969 e successivi i necessari maggiori stanziamenti di spesa sul capitolo corrispondente alla voce « Fondo per agevolazioni creditizie nell'edilizia popolare ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15 » di cui al cap. 291 della spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7345)

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1968, n. 9.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vipiteno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 9 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Vipiteno nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Piano di zonizzazione in scala 1:5.000;
2) Piano di zonizzazione in scala 1:2.880;
3 Piano della viabilità e tutela del paesaggio in scala 1:5.000;
4) Piano della viabilità urbana in scala 1:1.440;
5) Monumenti nazionali in scala: 1:1.440;
6) Acquedotto esistente in scala 1:2.880;
7) Fognatura esistente in scala 1:2.880;
8) Utilizzazione del suolo in scala 1:25.000;
9) Relazione illustrativa;
10) Norme di attuazione;
11) Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistico dell'assessorato provinciale per il piano territoriale ed edilizia sociale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 15 della legge provinciale urbanistica 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7346)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.